

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Difetto di motivazione: ecco quando è configurabile**

*E' configurabile il difetto di motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.1.2014, n. 329**

*...omissis...*

2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione delle cartelle relative alla TARSU per gli anni 2001 e 2002, è affidato a tre mezzi.

3 - L'intimata contribuente, non ha svolto difese in questa sede.

4 - La questione posta dal ricorso sembra potersi risolvere, anzitutto, tenendo conto del principio secondo cui è configurabile il difetto di motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.23296/2010, n.2067/1998).

Nel caso, i Giudici di appello, che con lapidaria espressione, hanno ritenuto nulla la notifica degli atti presupposti, per avere "il contribuente dimostrato "per acta" che gli avvisi di accertamento sono stati notificati in un luogo diverso da quelli indicati dall'art. 139 c.p.c.", sembra non abbiano assolto all'obbligo motivazionale.

Va, altresì, rilevato che detti Giudici, hanno omesso di considerare che la norma applicabile, in tema di notifiche alle persone giuridiche è l'art. 145 c.p.c., il quale, al primo comma prevede che la notifica alle stesse "si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", limitandosi a richiamare, impropriamente, l'art. 139 c.p.c., e valorizzando la circostanza relativa alla residenza ed al domicilio dell'amministratore unico della società, che può, invece, rilevare, giusto il chiaro disposto dell'art. 145 c.p.c., comma 3, solo, gradatamente ed ove sussistano i prescritti presupposti (Cass.SS.UU. n.8091/2002, n. 3269/2003, n. 9447/2009).

I medesimi Giudici, non hanno, neppure, considerato fatti e circostanze rilevanti e decisive prospettati dal Comune ed in questa sede riproposti, che ove esaminati e verificati, in ipotesi, sarebbero stati idonei a giustificare una decisione di segno opposto, quali il fatto che la società aveva la propria sede legale nel Comune di San Cassiano, nello stesso indirizzo del commercialista, cui l'atto era stato consegnato e che lo aveva sottoscritto per ricezione, qualificandosi "delegato al ritiro".

5 - Ciò stante, si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., definendolo con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Rilevato che l'intimata società non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all'udienza camerale;

Considerato, in via preliminare, che non risulta versato in atti, neppure all'odierna udienza, l'avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso, spedito alla società contribuente, a mezzo posta in data 12-16 maggio 2011;

Considerato, quindi, che l'impugnazione, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. n.627/2008, N.24877/2006, N.10506/2006, N.23291/2005, N.12286/2005), deve essere dichiarata inammissibile;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014